

undefined

# Il trustee paga la Tasi sugli immobili del trust

## Tributi locali

**Simone Buffoni**  
**Damiano Tomassini**

La qualità di soggetto passivo ai fini Tasi non è attribuita al trust, bensì al trustee. È fatta salva, in ogni caso, l'autonomia delle parti di prevedere, chi deve sostenere, in termini sostanziali, l'onere economico delle imposte e in chemi-

sura il trustee può rivalersi delle spese sostenute per l'amministrazione. È questo il principio espresso dalla Ctp di Roma (presidente e relatore Pia Rita Papa) nella sentenza 8064/21/2022.

Con un avviso Tasi per l'anno 2015 il Comune richiedeva, al trustee, il pagamento della Tasi, dovuta sugli immobili conferiti nel trust traslativo, nonché delle sanzioni e interessi. Il contribuente impugnava l'atto, eccependo, tra l'altro, la non debenza del tributo, poiché lo stesso, per l'annualità di riferimento, era stato regolar-

mente corrisposto dagli utilizzatori dei beni immobili, come accadeva da dieci anni. Resisteva il Comune, sostenendo che il pagamento eseguito dagli utilizzatori non poteva essere considerato, poiché non era previsto che questi versassero il tributo locale.

La Ctp accoglie le motivazioni del contribuente, rilevando la carenza di una specifica disciplina sulla fiscalità locale dei trust, presente invece in tema di imposte erariali. Dopo una breve ricognizione dell'istituto del trust, i giudici concludono che la qualifica

di soggetto passivo ai fini Tasi, per i beni conferiti in un trust traslativo, è attribuita al trustee. La normativa, infatti, non interviene in modo esplicito sul punto, ma il trust che è considerato un soggetto giuridico solo ai fini delle imposte dirette.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**NT+FISCO**  
La versione integrale  
dell'articolo su  
**ntplusfisco**  
**.ilsole24ore.com**